

Osservazioni ricevute dalla Commissione sulla bozza delle nuove Regole italiane di catalogazione

(settembre 2007-gennaio 2008)

SEGNALAZIONI DI CORREZIONI O INTEGRAZIONI

Si ringrazia innanzitutto delle numerose segnalazioni inviate e relative ad errori, punti delle norme da formulare meglio, esempi da aggiungere o modificare, etc.

A seguito di queste segnalazioni è stato corretto o integrato il testo nei par. 1.1 C, 1.2 A-D, 1.4.4 A, 1.4.4 D, 1.5, 1.5.2 A, 1.5.2 B, 1.7.1.1, 1.7.1.3, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.3.1, 3.2.3 B, 3.2.3 C, 3.4 D, 4.1.1.1 A, 4.1.3.1 B, 4.1.3.4 B, 4.1.3.5 D, 4.2.0.5 A, 4.4.0.5 F, 4.4.1.0, 4.4.1.1 E, 4.4.1.5, 4.4.2.0, 4.4.2.6, 4.4.4.6 A, 4.4.5.2, 4.5.1.1 A, 4.5.1.6 B, 4.5.2.4 B, 4.5.2.5 B, 4.5.3.2 A, 4.5.3.2 C, 4.6.1.3 B, 4.7.1.1, 4.7.1.12 A, 4.7.1.3, 4.7.1.14 A e C, 4.7.5.4, 15.2.2.1 F, 15.2.2.4 e nell'Appendice A.

Sono stati inoltre aggiunti esempi suggeriti per i par. 2.7 A, 4.1.1.1 C, 4.1.3.5 A, 4.5.1.5 A e 4.7.1.10 A e corretti (nella forma o nelle didascalie) esempi dei par. 1.4.3 B, 1.7.1.3, 4.1.1.7 A, 4.1.2.7, 4.2.1.1 C, 4.4.0.5 D, 4.4.1.5, 4.4.4.5 B, 4.5.1.3, 4.5.1.7 B, 4.5.2.1, 4.6.1.3 B, 4.7.1.9 A, 4.7.3, 9.1.3.2, 11.11 e 11.12.

Queste segnalazioni e le correzioni o integrazioni che ne sono derivate non sono comprese nell'elenco di osservazioni e risposte che segue.

OSSERVAZIONI GENERALI

Indicazioni facoltative o preferenziali. È stato osservato che parecchie norme prevedono trattamenti facoltativi, p.es. per la trascrizione di informazioni non essenziali o presenti in diverse lingue, oppure trattamenti alternativi per situazioni che riguardano particolari tipi di materiali, da cui possono conseguire disomogeneità di trattamento. Riguardo alla prima questione, è naturale che vi siano informazioni che non risultano sempre e comunque necessarie, ma che si può ritenere utile aggiungere, mentre riguardo alla seconda la Commissione ha tenuto conto, insieme all'esigenza di norme uniformi, dell'esistenza di pratiche differenti soprattutto in contesti specializzati. Particolari sistemi o cataloghi collettivi potranno stabilire, naturalmente, criteri più dettagliati, o escludere al loro interno questa o quella soluzione.

In generale la Commissione ritiene opportuno un livello di descrizione il più possibile completo e uniforme quando la registrazione bibliografica può essere condivisa a livello nazionale o comunque su larga scala, mentre in cataloghi di singoli istituti possono essere opportune scelte diverse per considerazioni di economicità o per esigenze specifiche.

Integrazione delle norme per i diversi tipi di materiali e per le pubblicazioni antiche. Numerose osservazioni riguardano trattamenti particolari per diversi tipi di materiali (compresi i periodici e le pubblicazioni antiche). La Commissione ha ritenuto opportuno elaborare norme integrate, nelle quali compaiano i diversi tipi di materiali, senza né escluderne alcuni, né riservare ad essi capitoli distinti. Infatti le norme si rivolgono principalmente a cataloghi generali, in cui sono oggi normalmente presenti materiali diversi, e considerano la situazione tipica in cui si descrivono almeno occasionalmente materiali diversi senza che esistano necessariamente sezioni o uffici specializzati per un singolo materiale (cosa che avviene di solito solo nelle istituzioni più grandi). Sono state

quindi ritenute inopportune, di solito, eccezioni alle norme generali, se non quanto sembravano realmente indispensabili. L'omissione di alcuni materiali dalle norme, o il loro trattamento solo in capitoli separati, non sembrano convenienti perché condizioni tipiche di un singolo materiale si incontrano in genere, anche se di rado, anche in materiali diversi: p.es. problematiche tipiche di pubblicazioni antiche si incontrano anche in materiale moderno (posteriore al 1830, oppure costituito da riproduzioni) e i materiali diversi dal libro presentano per lo più problematiche non limitate a un singolo genere e che possono incontrarsi anche in pubblicazioni a stampa (oppure, ovviamente, in pubblicazioni multimediali o con allegati). L'uso di norme separate per materiali diversi, spesso in contrasto tra loro, ha dato luogo fino ad oggi a numerose disomogeneità e inconvenienti (p.es. nel trattamento di videoregistrazioni su supporti analogici o digitali e di documenti elettronici).

Note di relazione e collegamenti tra registrazioni. È stato chiesto se le indicazioni di pubblicazioni in relazione da dare in nota (p.es. per supplementi, pubblicazioni diffuse insieme, riproduzioni, etc.) debbano comportare anche un collegamento automatico tra le relative registrazioni. In linea generale fornire all'utente un collegamento automatico, oltre all'informazione in nota, rappresenta un miglioramento funzionale, ma la decisione in proposito può dipendere dalle caratteristiche del sistema usato e dal tipo di relazione. P.es., presentare collegamenti a un numero molto elevato di supplementi o allegati irregolari può rappresentare un problema o appesantire la consultazione. Cfr. anche quanto indicato ai par. 0.4.7 e 4.7.0.6 delle norme.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA PARTE I

0.2 (ora 0.1.1). Le norme si riferiscono alle pubblicazioni perché i materiali non pubblicati, pur potendo essere inclusi nei cataloghi generali per particolari esigenze (come indicato nel testo), richiedono spesso un trattamento diverso e, comunque, molte delle norme non possono applicarsi direttamente. Indicazioni per il trattamento di documenti non pubblicati, quando li si voglia descrivere in maniera analoga a quelli pubblicati, sono comprese in un capitolo specifico (cap. 6).

0.2 (ora 0.1.2.1) e 1.1 A. Pubblicazioni elettroniche accessibili a distanza (trasmesse tramite una rete informatica): questa categoria di pubblicazioni è definita tenendo conto anche delle espressioni usate nella legge sul deposito legale. Per *pubblicazioni accessibili a distanza* si devono intendere solo quelle che siano appunto pubblicate in questa forma; non possono essere comprese, quindi, quelle che sono pubblicate su un supporto materiale e che poi vengono consultate (ma non pubblicate) in una rete locale. Il caso di pubblicazioni edite in entrambe le forme, da considerare distinte, è trattato in vari punti delle norme.

1.4.1. Le norme, nella versione attuale, non trattano il caso di pubblicazioni antiche costituite da più parti, menzionate nel frontespizio generale ma suscettibili di circolazione anche autonoma, essendo dotate di un proprio frontespizio e di paginazione e segnatura indipendenti. Precisazioni a questo proposito saranno aggiunte durante la revisione finale delle norme.

1.4.2 B. La distinzione fra pubblicazioni in più unità e pubblicazioni che presentano semplicemente una parte di un'opera (oppure sono connesse a una pubblicazione precedente o la proseguono) può non risultare sempre agevole, anche se in molti casi (p.es. in alcuni degli esempi) è abbastanza evidente. La norma intende comunque sottolineare il significato preciso di *pubblicazione (monografica) in più unità*, come fatto editoriale (non relativo al contenuto) ed esplicito, dichiarato. Quando non risulta chiaramente e con sicurezza che ci si trova di fronte a una pubblicazione (unica) in più unità, è preferibile trattare il caso semplicemente come un titolo composto (o come pubblicazioni distinte con titoli analoghi e connesse per contenuti).

1.4.3 B. La distinzione fra seriali e pubblicazioni ad aggiornamento integrato non prende in considerazione la periodicità o non periodicità degli aggiornamenti ma soltanto la

distinzione fra unità che si aggiungono alle precedenti (che rimangono distinte e immutate) e aggiornamenti integrati nell'insieme. Più CD-ROM pubblicati in successione sono *più unità* distinte di una pubblicazione seriale (indipendentemente dal contenuto), mentre nel caso di un sito web o di una base dati in rete ad aggiornamento integrato si ha *un solo* sito o base dati (non unità distinte, ciascuna contrassegnata da numerazione o indicazione cronologica). Non sembra opportuno tenere conto del tipo di variazione nel contenuto, che può avere le caratteristiche più diverse e non riconducibili a due tipi soltanto (interamente nuovo contro puramente cumulativo).

1.4.4 A. La definizione di *allegati* è stata rivista, eliminando fra l'altro la clausola che l'allegato sia destinato a essere usato in connessione con la parte principale della pubblicazione. Si ritiene necessaria invece la clausola che l'allegato abbia minore consistenza o importanza, in quanto se le componenti hanno pari importanza (o sono poste sullo stesso piano) vanno considerate unità di una pubblicazione in più parti, oppure pubblicazioni distinte diffuse insieme.

1.4.6. Nell'espressione "una propria numerazione autonoma", per periodici diffusi insieme ad altri, è compresa l'eventuale indicazione cronologica, come specificato nella definizione al par. 4.3C.1.0.

1.5. È stato citato esplicitamente nel testo il caso delle riproduzioni facsimilari di periodici, di solito non pubblicate periodicamente e quindi, in questo caso, da trattare come monografie. Cfr. anche il par. 4.3C.0.2, relativo alla numerazione, dove si ricorda il caso di una numerazione relativa all'originale e non alla riproduzione.

1.5.3.1 B. È stato osservato che i paragrafi sulle collezioni (o serie) includono casi in cui la linea di demarcazione rispetto alle monografie in più unità può essere opinabile, mentre sarebbe opportuno definire confini il più possibile definiti e precisi. La Commissione è consapevole di questa esigenza, ma anche dell'estrema varietà della casistica (anche in categorie specifiche come le edizioni delle opere complete o scelte di uno stesso autore). Inoltre, la preferenza tra considerare un particolare volume (o CD, DVD, etc.) come appartenente a una collana o a una monografia in più unità può dipendere anche dal tipo di istituto: p.es. una biblioteca nazionale centrale riceve di norma tutte le unità pubblicate mentre una singola biblioteca spesso possiede o acquista solo un volume o un DVD, contenenti p.es. un romanzo o un film e del tutto autonomi per l'uso.

Si ritiene quindi opportuna una riflessione più approfondita su quale sia la soluzione da preferire, nei casi abbastanza numerosi in cui entrambe si possono ritenere corrette e applicabili.

1.7.1 B. Nuove impressioni di pubblicazioni antiche: è stato osservato che per il libro antico *edizione e impressione* coincidono. Questo non è esatto, però, perché se generalmente le forme tipografiche venivano disfatte via via che si stampavano i singoli fogli, nell'arco di tempo indicato per le pubblicazioni antiche (fino all'anno 1830 compreso, par. 1.3.2) si realizzano innovazioni tecnologiche ed editoriali di rilievo, tra le quali la stereotipia, che si diffonde largamente nel primo Ottocento in Francia, Inghilterra e altri paesi. Occorre considerare inoltre che il fenomeno può accadere anche nei secoli precedenti, p.es. per testi brevi, su un unico foglio (analogamente al fenomeno ben noto della conservazione dei piombi per i frontespizi di pubblicazioni in più volumi).

1.7.1.4. Le norme indicano che per ristampe anche inalterate nel contenuto, ma in cui varino gli elementi d'identificazione menzionati nella norma stessa (p.es. complementi del titolo o indicazioni di responsabilità sul frontespizio), è opportuna una descrizione distinta. Il luogo di pubblicazione, al contrario del nome dell'editore, non è tra gli elementi indicati dalla norma. Di conseguenza la variazione del luogo di pubblicazione non è condizione sufficiente per procedere a una nuova descrizione.

1.7.1.5. Esempio con numeri di pagina romani, in forma minuscola (*viii, 136 p.*): il par. 4.1.1.6 B prevede, come nelle norme ISBD, che i numeri si riportino come si presentano; vari esempi mostrano numeri romani minuscoli. Non sembra necessario introdurre una

norma che prescriva di utilizzare solo la forma maiuscola, dato che anche quella minuscola è largamente usata e l'impiego di entrambe, così come compaiono nella pubblicazione, non comporta inconvenienti.

1.7.2.-1.7.3. È stato specificato che le variazioni o cambiamenti di titolo nelle pubblicazioni ad aggiornamento integrato si trattano come indicato per i periodici. Per la base della descrizione, però, si veda il par. 3.3.3.

1.7.3.1. Il fatto che in vari casi di cambiamento considerato minore cambi la chiave titolo in SBN non è rilevante, in quanto i cambiamenti minori devono sempre dare origine a un rinvio.

1.7.3.1 F. Si considerano cambiamenti minori, anche dal punto di vista della creazione di una nuova descrizione, i cambiamenti minori del nome di un ente definiti nella Parte III (ai fini dell'intestazione uniforme), sia quando il nome dell'ente accompagna un titolo generico (come indicazione di responsabilità, separata dalla barra), sia quando è parte integrante del titolo.

2.3 C (e numerosi altri punti). Nel testo delle norme i segni di punteggiatura sono mostrati sempre spaziati dentro parentesi tonde, p.es. "(;)", per uniformità redazionale, indipendentemente dalla spaziatura convenzionale da adottare nella descrizione, indicata in generale in questo punto e ricordata poi solo in casi particolari. Del resto la spaziatura convenzionale di alcuni segni è tipica della descrizione e compare continuamente negli esempi.

2.4 B. A proposito della presentazione di informazioni in scritture diverse dall'alfabeto latino e della relativa traslitterazione o trascrizione, esistono più possibilità di visualizzazione già in uso nei cataloghi (non solo l'aggiunta dell'informazione in nota), a cui si accenna più in generale nel capitolo introduttivo delle norme (par. 0.6.3).

In un'Appendice, come nelle RICA, saranno indicati o riportati gli standard raccomandati per la traslitterazione o trascrizione, di cui la Commissione ha iniziato ma non ancora completato l'esame.

2.5.2 B e C. Nella norma generale sulle maiuscole obbligatorie la Commissione non ha ritenuto opportuno fare eccezione per i casi di pubblicazioni antiche in cui p.es. un nome proprio (di persona o di luogo) compare nell'originale senza la maiuscola iniziale. Si tratta di casi eccezionali, di solito nelle pubblicazioni più antiche, che non pongono problemi di identificazione per la disponibilità di descrizioni analitiche. Anche nelle normative che per le pubblicazioni antiche prescrivono in generale di non trasformare minuscole in maiuscole, del resto, si incontrano varie eccezioni (p.es. per la prima parola di ogni area, per i titoli e per i cronogrammi).

2.5.7 C. La soluzione suggerita (p.es. *W[i]nebar*) non è opportuna perché appesantisce senza necessità la scheda, può produrre insuccessi nella ricerca per parole ed è difficilmente gestibile in maniera omogenea (attualmente sfuggono numerosi casi, in quanto la lettura è immediata e istintiva, e la distinzione fra lettere disegnate in forme grafiche particolari e segni simili alle lettere non può essere precisa).

In generale, l'integrazione di lettere all'interno di una parola è da evitare, anche nel caso di errori: infatti correzioni fatte nella forma *Abc[de]fgh* in molti sistemi vengono trattate come 3 parole (*Abc, de, fgh*), in altri come una parola sola (*Abcdefgh*) ma senza permettere la ricerca con la forma errata (*Abcfgh*), che deve invece essere garantita. La correzione nella forma *Abcfgh [i.e. Abcdefgh]* è l'unica che garantisce con qualsiasi sistema la ricercabilità della parola in entrambe le forme.

2.5.8 C. Come regola generale, la punteggiatura si modifica solo quando necessario, e in particolare si aggiunge solo quando è strettamente indispensabile. Quindi non si aggiungono, normalmente, parentesi tonde, salvo in circostanze particolari in cui siano indispensabili per evitare ambiguità (cfr. p.es. i par. 4.1.3.3 e 4.1.3.4 C). Il punto interrogativo e il punto esclamativo possono essere seguiti da una minuscola (non sempre, ma secondo le regole ordinarie della lingua). Le virgolette vengono mantenute quando la

loro omissione distorcerebbe il significato del titolo: negli esempi sono conservate le virgolette alle parole “*probiti*” e “*egiziani*”, in quanto esse indicano che le poesie edite non sono proibite e le persone citate non sono egiziani, nel significato proprio dei due termini.

3.2.2 A. Tra le parti da utilizzare come sostituto del frontespizio per le pubblicazioni antiche l'intitolazione è menzionata prima del colophon, contrariamente all'ordine scelto in altre normative, perché in pratica l'uso del colophon come fonte primaria per la descrizione risulta molto raro, mentre quando è presente anche un'intitolazione in genere la si preferisce come fonte del titolo.

3.2.2.3. Per i periodici, la testata va considerata un sostituto del frontespizio in quanto non può rientrare nella definizione di frontespizio (come fornita nelle norme stesse o in glossari o vocabolari). Il fatto che in alcuni tipi di periodici (p.es. i quotidiani) non vi sia in genere un frontespizio, mentre vi sia normalmente una testata, non può aver rilievo per la definizione di questi termini, ma solo per la scelta della fonte primaria da utilizzare nella descrizione. Quando non è presente un frontespizio (per qualsiasi motivo) si sceglierà un'altra fonte secondo l'ordine di preferenza indicato. Se, in mancanza di un frontespizio, sono invece presenti sia una copertina che una testata (o intitolazione), le norme indicano di preferire la copertina.

3.2.3 B (Preferenza per fonti leggibili a occhio nudo, con l'opzione di preferire invece fonti interne che richiedono l'uso di un'apparecchiatura). È stato osservato che l'opzione comporta disomogeneità di trattamento. Si tratta di una materia nella quale vi sono tradizioni e preferenze molto differenti, cosicché al momento la Commissione ha ritenuto opportuno indicare una soluzione preferita ma lasciare aperta l'altra alternativa, come opzione non preferita. La soluzione adottata risulterà comunque esplicitamente nella descrizione, essendo obbligatorio dichiarare in nota la fonte usata. La Commissione intende comunque approfondire la questione, per verificare la possibilità di circoscrivere le due soluzioni a diversi tipi di casi, riducendo o eliminando l'opzione.

Riguardo ai par. **3.2.3 B e E**, è stato osservato che, dato che la preferenza va a fonti leggibili a occhio nudo, si potrebbe non indicare in nota, in questi casi, la fonte usata. Dato che le prassi sono variabili e che coesisteranno registrazioni redatte in tempi diversi e con criteri diversi, però, è più sicuro indicare comunque la fonte.

Non è opportuno introdurre il concetto di “fonte più completa” perché la completezza si può valutare in maniere diverse o con diversi criteri e, soprattutto, perché la fonte che contiene il maggior numero di informazioni spesso non è la fonte con carattere maggiormente formale (p.es., nei film i titoli di coda contengono normalmente più informazioni dei titoli di testa, che hanno però maggiore risalto, e in pubblicazioni elettroniche le pagine di crediti contengono di solito più informazioni delle schermate del titolo, di avvio o di menu principale). Non si ritiene opportuno, inoltre, inserire nell'area 1 informazioni tratte da una pluralità di fonti (salvo i casi già previsti), se non tra parentesi quadre: altrimenti risulterebbe difficile e incerto verificare la corrispondenza tra la pubblicazione che si ha in mano e quelle descritte nel catalogo.

Si può osservare, inoltre, che nella prospettiva di gestire i titoli varianti come rinvii al titolo uniforme e di collegare a quest'ultimo le responsabilità anche secondarie (particolarmente numerose di solito per i materiali video) l'ampiezza delle informazioni di questo tipo fornite nella descrizione delle singole pubblicazioni (p.es. varie edizioni di uno stesso film in DVD o cassetta) ha scarsa importanza, mentre è opportuno soprattutto assicurare il riconoscimento semplice e sicuro della corrispondenza fra la descrizione e la singola pubblicazione, così come si presenta al catalogatore e all'utente.

Riguardo all'ampiezza delle informazioni in fonti diverse, comunque, è stato precisato che, all'interno della preferenza generale per fonti leggibili a occhio nudo, la parte frontale del contenitore si preferisce all'etichetta quando quest'ultima riporta solo il titolo, mentre l'altra comprende anche eventuali complementi e indicazioni di responsabilità. L'etichetta viene quindi preferita come fonte primaria quando, p.es., presenta il titolo e l'indicazione di responsabilità più rilevante (p.es. il regista di un film), anche se il contenitore riporta un maggior numero di indicazioni di responsabilità. Per

quanto riguarda l'area 1 della descrizione, insomma, si ritiene opportuno applicare il criterio generale dell'uso di una fonte unica (con le eventuali integrazioni da altre fonti racchiuse tra parentesi quadre), quando essa indica il contenuto complessivo, e un ordine di preferenza fisso tra le fonti, che favorisce l'omogeneità della catalogazione e il sicuro riconoscimento della registrazione bibliografica relativa a una particolare pubblicazione. Nelle altre aree, invece, gli elementi che compaiono non sulla fonte primaria ma su fonti complementari si integrano quando occorre senza parentesi quadre.

Entro questa impostazione, quando si ricorre al contenitore invece che all'etichetta come fonte primaria, è opportuno considerare solo la sua parte anteriore, che funge da copertina e costituisce quindi la fonte di maggiore evidenza. Le informazioni che compaiono abitualmente sul retro, come quelle che figurano in fascicoli o fogli inseriti nel contenitore, per il loro stesso modo di presentarsi si prestano ad essere utilizzate in nota, o integrate in area 1 fra parentesi quadre nei casi in cui sono indispensabili, mentre non è opportuno riportarle interamente nell'area 1 e/o fonderle senza segnalazione con quelle presentate con rilievo sulla parte anteriore.

3.2.4 B. Esempio con *I Musicisti*: nei nomi dei gruppi musicali che iniziano con un articolo si usa generalmente la maiuscola.

3.2.4 B e C. Le pubblicazioni bifronti non sono trattate come una categoria a sé, ma anche per loro (come per le pubblicazioni che hanno due frontespizi a fronte) si tiene conto in primo luogo della distinzione tra fonti primarie che si riferiscono a opere diverse e fonti primarie che presentano informazioni equivalenti in lingue o scritture diverse. Nel primo caso, infatti, è indispensabile utilizzare due (o più) fonti primarie insieme, altrimenti la pubblicazione non verrebbe descritta nel suo reale contenuto (ma solo per una componente, quella indicata nel frontespizio considerato come primo). Nel secondo caso invece, essendo le informazioni sostanzialmente equivalenti, si sceglie come fonte primaria uno dei frontespizi, sufficiente a presentare il contenuto complessivo, e gli altri frontespizi possono venire riportati (in parentesi quadre) o semplicemente menzionati (in nota). In molti casi, in pratica, ci si accontenta di menzionarli in nota, soprattutto se in scritture diverse dall'alfabeto latino.

Complicare la regola, tenendo conto prima del criterio (indispensabile) del riferimento a opere diverse, e poi, per frontespizi in lingue o scritture diverse, indicando soluzioni diverse a seconda che i due frontespizi siano a fronte (o di seguito) oppure sui lati opposti, non sembra portare benefici.

Informazioni tratte da frontespizi separati in lingue o scritture diverse, se riportate nell'area 1, sono sempre racchiuse tra parentesi quadre, mentre non si usano parentesi quadre, ovviamente, per informazioni parallele su uno stesso frontespizio. Anche per questo aspetto non sembra opportuno complicare la regola facendo un'eccezione per le pubblicazioni bifronti (rispetto a quelle con due frontespizi a fronte o in successione). Materiali non librari, inoltre, possono presentare casistiche più complicate rispetto alla semplice alternativa, per i libri a stampa, tra frontespizi a fronte (o in successione) e frontespizi sui lati opposti: p.es. homepage o menu in lingue diverse ma posti sullo stesso piano.

3.4 B. Tra i preliminari è menzionato anche il recto della carta che segue il frontespizio, essendo piuttosto comune nell'editoria attuale l'uso di quella pagina per lo stesso genere di informazioni che si incontra abitualmente sul verso del frontespizio, oppure nella pagina contro il frontespizio o nell'occhietto.

3.4 B. Tra le fonti complementari non sono comprese, oltre al colophon, le pagine finali della pubblicazione. È vero che queste possono contenere elenchi dei titoli appartenenti alla stessa collana, a volte ripartiti per materie o settori, ma non si tratta in genere di una fonte da considerare sullo stesso piano, per attendibilità e significatività, di una vera indicazione di collezione (presente sul frontespizio o nell'occhietto). Quando un'area prevede l'uso di fonti complementari, quindi, eventuali informazioni ricavate dalle pagine finali vanno racchiuse tra parentesi quadre, come eventuali informazioni ricavate da una prefazione o presentazione.

4.1.0.5. Questo paragrafo avverte che per le pubblicazioni antiche le informazioni relative all'area 1 sono sempre riportate nell'ordine in cui si presentano nella fonte primaria, salvo i casi indicati in questo stesso paragrafo, e fornisce quindi un'esemplificazione per varie possibili situazioni. Non sembra quindi necessario ripetere nelle norme che seguono su singoli elementi (p.es. nei par. 4.1.1.1, 4.1.2.3, 4.1.2.4 e 4.1.2.5) che per le pubblicazioni antiche occorre far riferimento anche al par. 4.1.0.5.

4.1.0.5 B. Per la punteggiatura convenzionale nelle pubblicazioni antiche, la Commissione apprezza le ragioni che sottostanno alla decisione di SBN Antico di non utilizzarla nell'area 1, ma nello stesso tempo rileva che in cataloghi generali (che comprendano anche pubblicazioni antiche, presenti in piccolo numero in migliaia di biblioteche di ogni tipo) è opportuno che le descrizioni di tutti i materiali seguano il più possibile le regole generali di descrizione basate sull'ISBD. Inoltre va considerato che se la punteggiatura convenzionale è spesso problematica per le edizioni del XVI secolo (e in parte per quelle del secolo successivo), la sua applicazione è in genere priva di particolari problemi per le edizioni del XVIII secolo e dei primi decenni del XIX secolo, che costituiscono quantitativamente la maggioranza del materiale anteriore al 1831. Nelle edizioni del XVIII secolo e degli inizi del XIX, inoltre, va scomparendo la punteggiatura nei frontespizi, cosicché se non si adopera la punteggiatura convenzionale sorge l'esigenza di separare in altro modo informazioni che sono comunque graficamente staccate nell'originale.

4.1.0.5 C, punto c). Il mantenimento del nome dell'autore al principio del titolo, anche se si presenta al nominativo (come negli esempi di Cornelio Nepote e, sopra, di Senofonte), rispetta il fatto che ne è parte integrante, almeno nell'uso linguistico del tempo, reggendo in genere un complemento di argomento. Di solito il nome e il titolo (con il *de*) si presentano di seguito, o comunque non separati da segni di punteggiatura. Il nome dell'autore non costituisce quindi un'informazione staccata o isolata, come nei frontespizi moderni, e di conseguenza non è opportuno trasporla.

4.1.0.5 C, punto k). Nella descrizione di pubblicazioni antiche non si ritiene opportuno inserire nell'area 1, per quanto tra parentesi quadre, indicazioni di responsabilità che non compaiono nella fonte primaria. Per le pubblicazioni antiche è preferibile che l'area 1 riporti soltanto quanto dichiarato, senza fare eccezione per casi comunque rari e che non comportano problemi rilevanti di interpretazione o leggibilità della descrizione.

4.1.1.1 E. È stato osservato che potrebbe non essere necessario escludere dal titolo le eventuali espressioni introduttive, dato che l'opera sarà comunque identificata da un titolo uniforme. Includere l'espressione introduttiva nel titolo, però, non rispetterebbe in questi casi la presentazione della pubblicazione (nella quale l'espressione introduttiva è in genere staccata o graficamente distinta, e ha comunque minore rilievo) e la lettura che ne darà di solito il pubblico (considerando come titolo, p.es., *Il caimano* e non *Sacher film presenta Il caimano*).

Dal punto di vista opposto, è stato osservato che le espressioni introduttive potrebbero essere trascurate (invece di riportarle in nota) quando menzionano informazioni comunque incluse nella descrizione (p.es. il nome di un interprete, in casi come *Tom Hanks is...*, o una casa produttrice citata nell'area 5 o in nota). Si ritiene però più corretto segnalare sempre, in nota, le espressioni che introducono il titolo, per qualsiasi materiale e qualunque sia il loro contenuto, dato che possono essere citate così come si presentano e costituiscono comunque un elemento di identificazione significativo.

4.1.1.5. Titoli di più opere senza un titolo d'insieme. Le norme confermano, nel caso di titoli da presentare con proprie indicazioni di responsabilità, la punteggiatura ISBD (ossia il punto, con spaziatura normale), mentre in SBN, come è noto, si utilizza una punteggiatura modificata (punto preceduto e seguito da spazio). Anche se la soluzione prevista dalle ISBD ha i suoi inconvenienti (per la scarsa evidenza e soprattutto perché è la stessa usata per il caso molto diverso del titolo dipendente), bisogna considerare che il punto preceduto da spazio è una soluzione non standard, in contrasto evidente con le norme generali dell'ISBD sulla spaziatura della punteggiatura (che prevedono che il punto

e la virgola non siano mai preceduti da spazio). Sarebbe opportuno, quindi, affrontare il problema in sede di revisione dell'ISBD, a livello internazionale, per definire una soluzione coerente.

4.1.3.3. È stato osservato che le qualifiche degli autori si possono registrare in un archivio di autorità, o aggiungere come qualificazioni all'intestazione nei casi di omonimia, senza riportarle nella descrizione. Si è ritenuto opportuno però indicare di non ometterle nella descrizione, in vari casi (non sempre e non tutte), perché nei grandi cataloghi di oggi la omissione di informazioni di questo genere al momento della catalogazione, con il libro in mano, rende poi più difficili e onerosi i lavori legati al controllo di autorità, la cui importanza è evidentemente crescente.

4.1.3.4 A. L'indicazione di responsabilità "Rocco Filippini violoncello, Michele Campanella pianoforte" si considera unitaria in quanto i due musicisti svolgono la stessa attività e non sono presentati in maniera differenziata. Non sembra opportuno infatti trattare diversamente questo caso da quelli nei quali non viene specificato lo strumento suonato. La stessa considerazione vale per i cantanti solisti in un'opera lirica (cfr. l'esempio del par. 4.1.3.5 A), indipendentemente dal fatto che siano indicati solo i nomi o siano specificate le voci (o i ruoli interpretati). Si considerano invece come indicazioni distinte, da separare col punto e virgola, quelle che riguardano attività o funzioni diverse (p.es. quelle dell'orchestra e del direttore) o che siano differenziate in altro modo (p.es. con minore rilievo).

Nell'esempio del par. 4.1.3.7 B i tre esecutori sono separati con il punto e virgola in quanto partecipano all'esecuzione per opere diverse (non suonano, cioè, tutti e tre insieme, nell'esecuzione delle tre opere).

4.1.3.7 B. Per le registrazioni di esecuzioni di musica non si ritiene necessario integrare fra parentesi quadre i ruoli svolti, dato che queste integrazioni (p.es. [direttore] per i direttori d'orchestra) appesantiscono la descrizione e risultano d'altra parte in genere superflue per gli interessati. Le norme prevedono però che chi lo desidera può inserire queste integrazioni.

4.1.3.8 B. Indicazioni di responsabilità che variano tra le parti di una pubblicazione in più unità: la norma prevede che si dia nell'area 1 solo la forma della prima unità, indicando le variazioni in nota (e quindi non integrandole in area 1 con un [poi]). La stessa scelta è stata fatta per altri casi di variazioni in unità successive (p.es. le variazioni dell'editore, in area 4). La scelta è motivata sia da ragioni di principio (l'ancoramento delle aree 1-4 all'unità assunta come base della descrizione e quindi alle sue fonti d'informazione) sia da ragioni pratiche (evitare che le aree diventino eccessivamente lunghe e complesse, volendo riprodurre non solo una "istantanea" dei dati ma anche la loro sostituzione nel tempo).

Si riconosce che l'uso del [poi] può essere efficace per identificare immediatamente la pubblicazione, soprattutto nei casi semplici o quando la prima visualizzazione non comprende l'area delle note, ma ammettere entrambe le possibilità (il [poi] e la nota) comporterebbe maggiori complicazioni nelle regole e provocherebbe disomogeneità di trattamento.

4.2.0.2. Per i materiali non librari le norme indicano di specificare in nota la fonte dell'indicazione di edizione se non è la fonte primaria (ossia la fonte da cui è stato trascritto il titolo). Quale sia la fonte scelta come primaria, se vi sono più possibilità, sarà stato già indicato per l'area 1, e quindi non va ripetuto per l'area 2.

4.2.1.1 A, punto f). Indicazioni di edizione che menzionano caratteristiche speciali dal punto di vista tecnico (p.es. *Ed. restaurata per il 50° anniversario*) si riportano nell'area 2 quando si presentano in evidenza, di solito insieme al titolo, come espressioni che identificano appunto una particolare edizione (cfr. il par. 4.2.1.1 C). Non si riportano nell'area 2, invece, le informazioni di carattere tecnico che non si presentano come espressioni che identificano l'edizione.

4.2.1.2. Indicazioni di edizione non presenti nelle fonti prescritte: la norma indica di riportarle preferibilmente in nota, ma vi sono casi (come quello dell'esempio) in cui è chiaramente opportuna l'integrazione in area 2. Se è opportuno indicare o no la fonte, in nota, dipende dal caso specifico e dal tipo di fonte.

4.3A.1. Le norme prevedono che la forma di presentazione musicale sia indicata, nell'area apposita, solo se dichiarata nelle fonti prescritte (e non inclusa inscindibilmente in elementi diversi). Non sembra necessario, infatti, aggiungerla (o ripeterla) fra parentesi quadre, se non compare nelle fonti prescritte, in quanto si tratta di un'informazione già fornita nell'area 5. Dal punto di vista della ricerca va notato che nell'area 5 l'informazione è data in forma normalizzata, mentre nell'area 3 viene riportata così come si presenta (quindi in lingue diverse e in forme varianti). La forma di presentazione musicale può essere inserita anche in campi codificati, dove può essere assicurata l'uniformità ai fini della ricerca.

4.3C.0.2 e 4.7.2.3. Riguardo alle riproduzioni di periodici, gli esempi mostrano il loro trattamento come monografie (a meno che non siano anch'esse pubblicate periodicamente). Cfr. anche quanto osservato in generale nei par. 1.4 e 1.5 riguardo al fatto che pubblicazioni connesse (tra le quali un periodico e la sua riproduzione) possano avere modalità di pubblicazione differenti o appartenere a tipi diversi.

4.3C.1.5 A. Le norme indicano di integrare tra parentesi quadre la numerazione della prima unità di un periodico se la numerazione vi manca o è incompleta. Naturalmente questo può essere fatto solo quando risulta con certezza quale sia il primo numero (p.es. quando l'informazione vi compare in forma discorsiva, nell'editoriale o in un avviso che presentano il nuovo periodico, oppure si desume dal fascicolo successivo, che reca il numero 2). Se invece non risulta con certezza quale sia il primo numero si seguono le indicazioni del par. 4.3C.1.8 (Estremi della numerazione ignoti o incerti).

4.3C.1.5 B. Riguardo all'integrazione di date incomplete (p.es. [19]95, 1-) le parentesi quadre, per quanto pesanti, non possono essere omesse, per regola generale, salvo quando la data compare in forma completa in una qualsiasi tra le fonti prescritte (cfr. il par. 4.3C.1.1 H.).

4.3C.1.8. La Commissione ha discusso l'ipotesi, suggerita in un commento, di considerare l'area 3 sempre obbligatoria per i periodici, anche in mancanza di dati certi. Tuttavia si è ritenuto che, quando i dati da indicare tra parentesi quadre nell'area 3, in mancanza di informazioni certe e complete, non aggiungerebbero nulla a quanto già incluso nell'area 4 (anche se per scopi diversi), l'omissione dell'area sia la soluzione più semplice e conveniente. In generale, l'indicazione dell'ISBD e della bozza di norme è quella di non ripetere informazioni che siano già comprese in altre aree o elementi, salvo quando l'informazione è formalmente ripetuta nella pubblicazione stessa con funzioni diverse.

4.4.1.3. Variazioni del luogo di pubblicazione in pubblicazioni in più unità. In questo caso (e in situazioni analoghe, p.es. 4.4.2.4) si è preferito riportare sempre l'indicazione della prima unità, senza fare eccezione per il caso in cui un'altra indicazione sia prevalente nelle unità successive, per evitare una descrizione "ibrida", con elementi tratti, in maniera che può risultare poco chiara, da unità diverse.

4.4.2.5. Editore non indicato nelle fonti prescritte. Gli esempi sono relativi a materiale antico, ma possono darsi anche per materiale moderno, p.es. per pubblicazioni di enti in cui l'informazione, per trascuratezza, non si presenta formalmente dove dovrebbe, ma risulta con certezza dalla pubblicazione stessa o da altre fonti (p.es. una pubblicazione connessa, una lettera di accompagnamento, la consegna per deposito legale o il sito dell'ente).

4.4.4. Riguardo alla data, le norme prevedono una semplificazione nel riportare più date e/o nel distinguerle come date di pubblicazione, copyright o stampa, insieme a una definizione più precisa di quale sia l'informazione da riportare in area 4, rispetto ad altre che possono essere eventualmente segnalate in nota.

Le norme prevedono, in particolare, che si riporti nell'area 4 solo la data che è effettivamente pertinente alla pubblicazione (edizione, ristampa, tiratura, etc.) a cui si riferisce la descrizione, escludendo date riferite a pubblicazioni (o tirature) precedenti, o alla prima realizzazione dell'opera, che si possono segnalare in nota (essendo in sostanza un'informazione di storia bibliografica). La data è quindi considerata un elemento non ripetibile (mentre nelle norme ISBD, pur essendo l'elemento dichiarato non ripetibile, risulta poi in varie situazioni ripetuto). Nell'area 4 potranno comparire più date, quindi, non come ripetizione dell'elemento, ma soltanto per la rettifica di un errore (tra parentesi quadre) oppure per l'aggiunta di una data di stampa (o, per le pubblicazioni antiche, una data del colophon diversa dalla data del frontespizio) quando vi sia contrasto tra due date entrambe relative all'edizione o tiratura descritta.

Riguardo alla distinzione tra funzioni di produzione materiale e funzioni editoriali, va considerato che questa distinzione, sia storicamente sia concettualmente, non si può porre come dato assoluto e di partenza, ma è il risultato di un'evoluzione storica e limitata a certi materiali o generi, a partire da una condizione base di unicità delle funzioni, che andranno distinte solo quando sono effettivamente distinte. Va ricordato inoltre, per quanto sia ovvio conoscendo i processi di produzione del libro (o di altri materiali) che quelle che chiamiamo date di pubblicazione, di copyright e di stampa, non sono le date effettive di tre azioni distinte, ma semplicemente date dichiarate (stampate) nella pubblicazione stessa, stabilite (come presuntive o previsionali) dall'editore e/o dal tipografo quando si compone e corregge la composizione tipografica (o un altro genere di matrice) prima di concludere effettivamente la stampa, e a maggior ragione prima di iniziare la diffusione.

Secondo questa impostazione, p.es., non si daranno insieme sia la data di produzione (o di prima edizione, o di copyright della prima edizione) sia quella di ristampa, ma solo la seconda (se si descrive autonomamente la ristampa, come indicato al par. 1.7.1.4), oppure solo la data della prima tiratura dell'edizione (se la ristampa non viene descritta, come indicato al par. 1.7.1.2, e la si segnala nelle informazioni sull'esemplare). Se la descrizione è relativa alla ristampa, distinguere fra la data dichiarata come data di pubblicazione della ristampa e quella dichiarata come data di stampa (ossia ristampa) appare concettualmente dubbio e praticamente non rilevante. Allo stesso modo, quando si descrive una particolare edizione su DVD di un film, l'anno di produzione e uscita del film nelle sale cinematografiche non risulta pertinente (mentre sarà opportuno indicarlo in nota, in quanto informazione d'interesse storico), come non risulta pertinente la data di prima pubblicazione nel circuito home video (spesso indicata come "data di distribuzione"), se non si riferisce all'edizione descritta. Dovendo indicare la data dell'edizione o tiratura a cui si riferisce la descrizione, non sembra necessario specificare in che forma questa è dichiarata (se da sola, insieme al copyright o con riferimento alla produzione materiale): quello che conta è il riferimento al particolare prodotto che viene descritto, mentre non sembra avere molta importanza la forma in cui la data viene presentata.

La data di stampa dovrà essere riportata fra parentesi tonde, quindi, nei casi in cui la pubblicazione riporta anche un'altra indicazione sicuramente relativa all'edizione o tiratura descritta, e non date riferite a edizioni o tirature precedenti. Di solito, perciò, nel caso in cui la stampa si dichiara avvenuta verso la fine di un certo anno mentre l'editore ha preferito indicare (sul frontespizio o sul verso) la data dell'anno nuovo, oppure quando, all'inverso, l'editore ha indicato una certa data di pubblicazione o di copyright ma poi la stampa ha subito ritardi ed è stata conclusa, a quanto si dichiara, nell'anno seguente. In questi casi, infatti, la pubblicazione facilmente potrà venire citata con date diverse. Al di fuori di situazioni di questo tipo, l'unica data da considerare è quindi la più recente, comunque indicata, salvo quando si tratta di una data di ristampa che si è deciso di non descrivere autonomamente.

4.4.0.5. La Commissione, pur apprezzando le ragioni che hanno portato a impostare l'uso dell'area 4 per le pubblicazioni antiche, in SBN Antico, su criteri diversi da quelli dell'ISBD, rileva che lo standard di descrizione (differentemente da altri modelli

bibliografici) non prevede che le informazioni siano distinte in aree o elementi secondo la loro provenienza (frontespizio o altre fonti), ma solo secondo il loro contenuto. Nello standard, inoltre, i tre elementi principali dell'area non devono mai mancare (inserendo se necessario, nei primi due, [S.l.] e [s.n.]): anche per la leggibilità della registrazione appare opportuno che l'area si presenti completa di tutti i suoi elementi. Le indicazioni [S.l.] e [s.n.], d'altra parte, hanno nello standard il significato di mancanza di qualsiasi indicazione, e non dovrebbero perciò essere usate per indicare che i dati mancano sul frontespizio, ma compaiono invece in una fonte diversa. In vari generi di stampati (soprattutto opuscoli, ma anche edizioni del periodo più antico) è del tutto normale che le indicazioni di stampa compaiano soltanto nel colophon. In norme generali, quindi, non sembrano opportuno dare indicazioni così contrastanti con quelle dello standard, mentre sarebbe opportuno approfondire l'esame del problema per verificare la possibilità di avvicinare le soluzioni attualmente in uso o eventualmente prevedere soluzioni opzionali, in presenza di esigenze particolari.

4.4.0.5 G. La norma prevede che, nella data di pubblicazione, il mese e il giorno possano essere riportati in forma normalizzata, se lo si preferisce, in quanto si tratta di una prassi molto diffusa per le edizioni più antiche (del XV secolo e dei primi anni del XVI secolo). Trattandosi di pubblicazioni analiticamente descritte nei repertori specializzati, l'uso della forma normalizzata non dovrebbe comportare problemi di identificazione dell'edizione.

4.4.4.2. I casi di cui al punto c), e poi al par. 4.4.5.2 (p.es. 1998 (*stampa* 1999)) non si riferiscono a ristampe, come spiegano chiaramente le norme, ma a situazioni nelle quali la prima tiratura di un'edizione presenta indicazioni contrastanti tra loro.

4.5.1.7 C. Quando non è possibile indicare la paginazione completa (p.es. per esemplari mutili e per i quali non si disponga di una descrizione esauriente) è preferibile riportare semplicemente *1 volume*, come negli altri casi in cui la paginazione non è determinabile o viene omessa, e non (p.es.) *120+ p.* Le informazioni desumibili dall'esemplare a disposizione (e che non sarebbero sempre esprimibili nella forma con il +) si indicano più appropriatamente in nota o fra i dati relativi all'esemplare stesso.

4.5.1.11 A. La durata di esecuzione si riporta utilizzando i dati (numeri) dichiarati nella pubblicazione stessa, con i simboli standard: p.es. si riporta *2 h 12 min* (e non *132 min*) se la pubblicazione indica la durata in ore e minuti (e non in minuti totali), mentre non si tiene conto della forma in cui compaiono le unità di misura (p.es. come *minuti*, *minutes*, *min.*, *min*, o col segno di apice).

4.5.2.1. Corretto l'esempio (*p.* e non *carte*). Si segue la regola indicata al par. 4.5.1.7 C.

4.5.2.4 B. È stato aggiunto *fumetti* come termine utilizzabile per specificare il tipo di illustrazioni. Il termine, pur non essendo del tutto soddisfacente per il suo significato proprio, è sicuramente il più idoneo ad indicare subito e chiaramente il carattere della pubblicazione (rispetto a un'indicazione generica come *in gran parte ill.*).

4.5.2.5 A. È stato osservato che nelle videoregistrazioni la presenza del colore è ormai generalizzata e si potrebbe quindi non segnalare. La stessa considerazione vale per la presenza del sonoro (par. 4.5.2.7 A). Tuttavia, si ritiene preferibile riportare in maniera sistematica e uniforme queste informazioni, per garantire, anche rispetto al pregresso o a cataloghi diversi, l'affidabilità dell'informazione. La mancanza di queste indicazioni (o delle indicazioni alternative *b/n* o *muto*), e l'alternanza fra la loro presenza nelle registrazioni fino ad oggi e la loro assenza in quelle basate sulle nuove regole, renderebbe l'informazione per gli utenti poco chiara e non omogenea.

4.5.2.5 B. Nel testo è stato precisato che il sistema utilizzato per il colore (p.es. PAL o Technicolor) si può indicare dopo *color.*, tra parentesi tonde, se non vi sono altre caratteristiche tecniche da indicare in nota. Se si devono specificare in nota altre caratteristiche tecniche, invece, si indicheranno lì anche quelle del colore (par. 4.7.5.1 D).

4.5.2.7 A. Vedi l'osservazione a 4.5.2.5 A.

4.5.3.2. (Misure in mm per stampe e fotografie in genere, oltre che per i libri in miniatura). Per stampe e fotografie l'indicazione delle misure in mm (invece che in cm) costituisce la prassi più comune, indicata anche da normative specifiche; per i libri risponde al particolare interesse che hanno i casi di libri "in miniatura" ed è prevista in altri codici (p.es. le AACR2). Si usano i mm anche per pellicole e nastri, date le loro dimensioni molto ridotte. È stato precisato nelle norme, comunque, che si tratta di un'indicazione preferenziale ma non tassativa.

4.5.3.5 B. È stato osservato che si potrebbe omettere la misura dei dischi quando è la più comune (p.es. 12 cm per compact disc, CD-ROM e DVD). Si ritiene preferibile, però, riportare in maniera sistematica e uniforme questa informazione, dato che esistono dischi di misura diversa e che il formato prevalente può cambiare nel tempo (come è accaduto p.es. per i floppy disk).

4.6.0.5. Riguardo al dubbio sul livello a cui collegare monografie in più unità alla collezione a cui appartengono, le norme indicano di riportare l'indicazione di collezione a entrambi i livelli (par. 4.6.0.5 B), salvo per le collane non numerate o quando tutte le unità recano lo stesso numero: in questi casi la collezione si indica solo nella descrizione d'insieme (di livello superiore). Quindi nella descrizione d'insieme l'indicazione della collezione dovrà figurare sempre, salvo l'unica eccezione del raro caso in cui le unità non appartengano a una stessa collezione (par. 4.6.0.5 A). L'indicazione di collezione si riporta a entrambi i livelli anche in caso di numerazioni subordinate (p.es. *vol. 8.1* e *vol. 8.2*).

4.6.1.1 B. La norma indica due criteri precisi per escludere dal titolo della collezione un termine generico iniziale (mancanza di legame grammaticale e differenziazione grafica). Non è accettabile il criterio di eliminare sempre dal titolo un termine generico iniziale (anche se non è collegato a quanto segue da una preposizione o altra particella) e infatti in molti casi, attualmente, il termine generico viene mantenuto.

4.6.1.2 D. La norma esclude esplicitamente suddivisioni di materia che compaiono solo nell'elenco dei titoli della collana. Altri casi possono risultare incerti, considerando solo una singola pubblicazione, ma nel caso delle collezioni purtroppo la situazione è spesso accertabile (p.es. per complementi del titolo o indicazioni di sottocollezioni) solo considerando un certo numero di pubblicazioni che ne fanno parte (oppure da altre fonti). Non sembra però preferibile né trascurare sempre le sezioni o sottocollezioni non numerate, né riportare sempre qualsiasi indicazione che accompagni un'indicazione di collezione.

4.6.1.3 B. Essendo la collezione riportata tra parentesi quadre, non sorgono problemi di identificazione della pubblicazione per chi non la veda indicata nell'esemplare che sta catalogando. Per cautela, comunque, è stata aggiunta alla norma l'espressione *con certezza*. Nel primo e nel terzo esempio (in cui è stata corretta la posizione delle parentesi quadre) l'omissione del titolo di collana risulta evidente dalla presenza del numero o dell'indicazione di serie. Come mostrano i primi due esempi, l'identificazione della collana o la sua verifica possono essere molto semplici e le fonti di riferimento ovvie, almeno a posteriori (la norma comprende quindi l'espressione *possibilmente*, usata anche in altri casi in cui la facilità della ricerca può variare molto oppure si raccomanda un intervento a posteriori, p.es. sulla descrizione di una pubblicazione in continuazione). La fonte si può indicare in nota se lo si ritiene opportuno.

4.6.3 B. Nel caso di collezioni con titolo generico il nome dell'ente responsabile si riporta tra parentesi quadre se non compare nella stessa fonte del titolo (par. 4.6.0.2), mentre non si usano le parentesi se compare nella stessa fonte, anche se in una posizione diversa. Si tratta infatti di una situazione relativamente frequente e che non comporta particolari problemi interpretativi: in presenza di un'indicazione di serie generica (p.es. "Pubblicazioni" o "Quaderni") viene spontaneo cercare il nome dell'ente che completa l'indicazione stessa. Anche nell'area 1, del resto, le responsabilità possono comparire staccate rispetto al titolo, e non legate ad esso.

In questi casi non appare opportuno, invece, qualificare il titolo della collezione con

il nome dell'editore commerciale (quando esiste), sia per motivi pratici (essendo facilmente soggetto a cambiare con i rinnovi dei contratti da parte dell'ente) sia per la correttezza sostanziale dell'informazione fornita: la collezione è infatti in genere la collana di Quaderni di un ente, piuttosto che una collana editoriale d'altro genere con titolo poco significativo. Anche quando l'ente è sia responsabile della collana sia editore, registrarlo nella prima veste appare più corretto per la sostanza dell'informazione, quando la natura formale del titolo lo fa rimanere in qualche modo "sospeso". La collezione utilizzata come esempio è chiaramente una collana di Quaderni dell'Associazione dei musei di Cogne, non una collana con titolo generico dell'editore Le Château.

4.6.5.2 B. La norma dice che si possono aggiungere in nota ulteriori chiarimenti. Se esiste un record della collezione, p.es., si può indicare lì che la collezione è stata numerata a partire da un certo volume o da una certa data. L'indicazione della fonte può essere superflua, p.es. quando le fonti sono numerose o sono quelle a cui si ricorrerebbe di routine (spesso la numerazione si riscontra in qualsiasi volume successivo della stessa collana e nei cataloghi dell'editore). Si può comunque indicarla se lo si ritiene opportuno.

4.7.0.4 A. Si preferisce separare più note solo con un punto (senza trattino), sia perché in molti casi si susseguono informazioni connesse o affini (e sarebbe complicazione eccessiva distinguere tra note da separare solo con il punto e note da separare con punto e trattino), sia perché conviene riservare la punteggiatura ". – " alla separazione tra le aree.

4.7.1.3. Gli esempi mostrano che la nota di traduzione è normalmente formulata con *Traduzione di:...*, mentre l'espressione *Titolo originale:...* è usata quando, dato che la traduzione è stata realizzata a partire da un'altra lingua, si deve aggiungere anche l'informazione sul titolo originale dell'opera. Possono darsi anche altri casi in cui, oltre a citare il titolo dell'edizione tradotta (come spiega la norma), è opportuno aggiungere questa informazione.

4.7.1.6 e 4.7.9. È stato osservato che sono collocate in punti diversi le note relative al titolo precedente di un periodico (*Continuazione di: ...*) e quelle relative al titolo successivo (*Continua con: ...*). Si tratta in effetti di situazioni piuttosto diverse, anche se reciproche. Catalogando un nuovo periodico, come avviene di solito, è opportuno indicare, fra le prime informazioni date in nota, che si tratta della prosecuzione di una pubblicazione precedente (p.es., in molti casi, con numerazione continua, e quindi con dati dell'area 3 che sottintendono un'informazione di questo genere). La nota sull'esistenza di un seguito (redatta in genere in un momento diverso dalla descrizione iniziale, dopo la cessazione della pubblicazione) è bene invece che si presenti verso la fine della descrizione, esauriti i dati relativi al periodico descritto, per evitare rischi di confusione o ambiguità rispetto al riferimento di altre note. Se si utilizzano legami automatizzati il secondo può essere generato automaticamente dal primo; in questo caso i due collegamenti vengono presentati di solito a seguire la descrizione. Tra i due paragrafi delle norme, comunque, vi è un richiamo.

4.7.1.12 (e 4.1.4.1). Nella segnalazione di titoli paralleli in nota si indica normalmente la lingua del titolo stesso (come mostrano gli esempi), indipendentemente dal fatto che sia in scrittura latina o no. Può accadere però che si debba segnalare la presenza di un titolo in altro sistema di scrittura (p.es. perché nella stessa lingua).

4.7.5.1. Le note sui requisiti tecnici delle pubblicazioni elettroniche e sulle caratteristiche delle videoregistrazioni su supporti digitali sono collocate al principio delle note sulla descrizione fisica in quanto si riferiscono a caratteristiche materiali pertinenti all'area 5. Non sembra opportuno farle precedere alle note, d'interesse più generale, che riguardano informazioni complementari all'area 1.

4.7.5.1 B. Per le pubblicazioni elettroniche le norme prevedono di introdurre i requisiti tecnici con l'espressione *Requisiti:*, preferibile a formule più lunghe (*Requisiti di sistema, Requisiti del sistema, Requisiti tecnici*, etc.) che non risultano più chiare e danno origine facilmente a disomogeneità.

4.7.5.1 D. Per le caratteristiche tecniche delle videoregistrazioni su supporti digitali non sembra necessaria un'espressione introduttiva, al contrario che per i requisiti delle pubblicazioni elettroniche. Infatti la nota sui requisiti non indica caratteristiche della pubblicazione (contrariamente a quanto fanno normalmente le note), bensì caratteristiche dell'apparecchiatura da usare per la fruizione. Le caratteristiche tecniche delle videoregistrazioni si comprendono senza bisogno di un'espressione che le introduca.

Tra le singole caratteristiche, si preferisce l'espressione *Codice area*, d'uso corrente e già impiegata in molte migliaia di registrazioni, a *Codice di regione* o *Regione*, d'uso piuttosto raro (e meno appropriata per il significato corrente di *regione*, che in italiano indica di solito un'area subnazionale, a differenza dell'inglese *region*, che indica di solito un'area molto più vasta).

Riguardo alla nota *Privo di codice area*, la si può ritenere opportuna in quanto il codice è normalmente presente e la sua mancanza nella descrizione, senza questa nota, può sembrare un'omissione; si è precisato comunque che tutte le note di questo tipo si possono trascurare.

4.7.11. È stato osservato che la nota *Film per tutti* (al contrario di quelle che indicano divieti) si può omettere. La nota è in effetti indicata come facoltativa, ma può essere ritenuta opportuna per assicurare che l'opera ha ottenuto il visto di censura. Esistono infatti prodotti video non sottoposti al visto di censura; inoltre, la mancata segnalazione di divieti in una registrazione bibliografica può dare minore certezza dell'indicazione esplicita che l'opera è fruibile senza restrizioni.

Appendice A: Abbreviazioni. Sono state aggiunte, come suggerito, le abbreviazioni *r.* e *v.* (recto e verso), da impiegare solo con la citazione di una carta.

Non si ritiene opportuno invece inserire le abbreviazioni *ca.* (per circa) e *pt.* (per parti), che non comportano un risparmio significativo e possono risultare poco chiare, anche perché, a differenza di tutte le altre abbreviazioni accolte, non sono formate per semplice troncamento.

Non si ritiene inoltre opportuno abbreviare il termine *carte* (così come *colonne*, al contrario di *p.* per *pagine*) in quanto si tratta di un'espressione non familiare al pubblico generale, anche quando presentata per esteso; a maggior ragione può essere difficile interpretare l'abbreviazione, costituita da una sola lettera, comune a tanti termini d'uso corrente. Anche nell'ISBD il termine corrispondente a *carte* è dato per esteso, mentre viene abbreviato il molto più frequente e noto *pagine*.

Appendice D: Designazioni specifiche del materiale. È stato osservato che non vi compaiono designazioni comprese in altre liste (p.es. nelle ISBD). Sono state esclusi, in effetti, materiali compresi in altre liste ma che non risultano pubblicati (in commercio) o comunque presenti nei maggiori cataloghi delle biblioteche italiane, mentre sono stati inclusi materiali pubblicati e già presenti nei cataloghi (p.es. il dual disc) ma non ancora compresi in altre liste. Biblioteche che cataloghino materiali non compresi nell'elenco, comunque, possono aggiungere termini appropriati, come indicato nell'avvertenza introduttiva.

Riguardo a singoli termini, sono state preferite le forme *DVD-Audio* e *DVD-Video* (non *DVD audio* e *DVD video*) perché si tratta delle forme più diffuse sia a livello internazionale (p.es. anche nell'ISBD *Consolidated edition*) sia in Italia.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA PARTE II

Avvertenza (ora par. 0.9.3 C). Negli esempi i rinvii e i richiami tra titoli uniformi o intestazioni sono mostrati solo quando è necessario per la comprensione, o per illustrare la singola norma, e hanno carattere esemplificativo, non esaustivo. È stato osservato che potrebbe essere utile presentare degli esempi con l'intero corredo di rinvii e richiami. Questi, tuttavia, come avviene di solito nelle normative catalografiche, non dovrebbero comparire fra le norme specifiche: potrebbero far parte di un'appendice, da realizzare dopo la conclusione dei lavori sul testo del codice.

8.1.3. Riguardo all'esempio del *Codex purpureus Rossanensis*, la didascalia spiega che il codice (non il suo facsimile) è considerato in sé come un'opera, piuttosto che come testimone del testo che contiene (ossia come evangelario), come mostra l'espressione con cui è comunemente designato e pubblicato (e che costituirà il suo titolo uniforme, analogamente p.es. al *Codice atlantico* di Leonardo e al *Book of Kells*, espressioni che indicano un singolo oggetto materiale e non un testo). La *Bibbia Amiatina*, al contrario, è considerata come una Bibbia, sia pure preziosa e celebre, come mostra la designazione usata, e quindi avrà come titolo uniforme *Bibbia*.

9.0.3. (Titolo uniforme per tutte le opere). Le norme attribuiscono una forte centralità nel catalogo al titolo uniforme, da assegnare a tutte le opere, anche quando non ci sono edizioni con titoli diversi o varianti. Come indica questo paragrafo, il titolo uniforme è necessario anche in altri casi, p.es. quando esistono opere diverse con lo stesso titolo, se si vuole distinguerle. Soprattutto, l'obbligatorietà del titolo uniforme risponde alla proliferazione sia di edizioni e versioni diverse di una stessa opera, sia di titoli omonimi, che rendono sempre più difficile e faticoso reperire le edizioni di una stessa opera.

Non si tratta, però, di un aggravio notevole di lavoro, in quanto in mancanza di variazioni si tratterà semplicemente di registrare il titolo che compare nella descrizione anche come titolo uniforme (possibilmente in maniera automatica). Il miglioramento dei programmi potrà anzi comportare un risparmio di lavoro, in quanto dopo aver legato la prima volta, p.es., il titolo uniforme *I Malavoglia* a Verga, ogni volta che si cataloga una nuova edizione basterà fare il legame al titolo uniforme, senza dover fare anche quello all'autore (che ovviamente è sempre lo stesso). Il risparmio può essere rilevante per opere a cui si legano di solito parecchie responsabilità, p.es. i film.

Inoltre, assegnando sempre i titoli uniformi (e i necessari rinvii) alle opere, tutta la gestione e la ricerca dei titoli potrà risultare molto semplificata, in quanto non si dovranno più gestire insieme semplici titoli (uniformi o di rinvio) e titoli che si trovano al principio di un'intera descrizione bibliografica, come avviene oggi. La descrizione, insomma, potrà essere trattata come una pura e semplice descrizione, in cui si può fare ricerca per parole, senza dover gestire anche la sua parte iniziale come titolo che costituisce un punto di accesso specifico (in liste dei titoli, ricerche per stringa, ecc.). Questo è possibile solo se tutti i titoli sono gestiti come tali, separatamente dalla descrizione bibliografica.

Va prevista, naturalmente, una fase di transizione, in cui andranno sviluppate procedure sia per la catalogazione che per la ricerca che permettano di ridurre o eliminare attività ripetitive (copiare lo stesso titolo in due campi, assegnare titolo uniforme e intestazioni una alla volta invece che come un "pacchetto" concatenato, ecc.) e di sfruttare meglio, per la ricerca, dati che sono già disponibili (p.es. i titoli uniformi già creati, ma non legati a tutte le edizioni, e le intestazioni già legate ai titoli uniformi, ma ripetute anche nelle registrazioni bibliografiche).

9.0.3 e 9.0.5. È stato osservato che si potrebbe usare lo stesso segno per qualificazioni e aggiunte al titolo uniforme, anche entro un'unica coppia di parentesi. Qualificazioni del titolo uniforme e aggiunte convenzionali al t.u. stesso, però, sono informazioni di natura diversa (anche se a volte apparentemente simili), che devono essere trattate in modi diversi.

Le *qualificazioni* infatti si aggiungono al t.u. (come alle intestazioni) per distinguere omonimi (opere diverse ma con titolo identico), e devono di conseguenza accompagnare *sempre* il t.u. stesso perché abbia la sua funzione identificante.

Le *aggiunte* al t.u., invece, non distinguono opere diverse, ma servono a caratterizzare e raggruppare alcune delle loro edizioni (p.es. le traduzioni). Devono quindi essere trattate come un elemento separato, non scritto di seguito al t.u. ma da usare in subordinate al t.u., quando si vogliono appunto raggruppare le edizioni secondo la lingua o altre caratteristiche. In pratica, p.es., i t.u. con aggiunte non dovrebbero comparire nella lista dei titoli, ma solo nella visualizzazione del titolo uniforme scelto, per facilitare la selezione tra le edizioni. Inoltre, come si suggerisce nel testo, le aggiunte potrebbero essere usate in altro modo, p.es. in forma codificata o con automatismi, senza unirle al titolo uniforme.

Per assicurare che le due cose non vengano confuse e considerate elementi di una stringa unica è utile distinguerle con segni diversi; comunque le due informazioni non possono essere combinate con il punto e virgola.

Negli esempi le aggiunte al titolo uniforme sono presentate dopo il t.u. stesso (con le eventuali qualificazioni) per motivi di semplicità e di spazio, ma non devono essere considerate componenti di una stringa unica, come non lo è l'eventuale intestazione principale legata al t.u. Gli esempi, quindi, possono presentarsi in una forma come la seguente,

t.u. con aggiunte **Le roman de Tristan** (in italiano) / Thomas
che non va intesa come una visualizzazione da usare nel catalogo per l'utente.

Nella lista dei titoli dovrà comparire soltanto *Le roman de Tristan*, accompagnato dalla relativa intestazione principale. La traduzione italiana, infatti, non è un'opera diversa, ma solo una delle versioni della stessa opera. Non dovrebbero quindi essere creati, per una stessa opera, più titoli uniformi con e senza aggiunte (o con aggiunte diverse), ma un solo titolo uniforme, come del resto già avviene p.es. in SBN.

Premesso che le forme di visualizzazione potranno ovviamente variare in sistemi diversi, e che si auspica che si sviluppino forme di visualizzazione ordinata delle opere di un autore (ed eventualmente delle loro espressioni) oggi non disponibili, in linea di principio il nome dell'autore dovrebbe comparire vicino al titolo uniforme (in genere sopra il titolo uniforme, su una riga separata, nella visualizzazione della notizia, mentre negli elenchi di titoli potrà comparire invece in una finca separata oppure di seguito al titolo, staccato con la barra). La divisione per lingue (o anche per singole diverse traduzioni in una stessa lingua), se la si vuole utilizzare, dovrebbe essere presentata separatamente (p.es. scegliendo e visualizzando la notizia relativa a *Le roman de Tristan*, non nella lista dei titoli). Oppure, sempre scegliendo questo titolo, potrebbe essere visualizzato, sotto il titolo stesso, l'elenco delle versioni disponibili, p.es. (ma la forma da preferire non è stata stabilita):

(versione originale, in francese)
(in inglese)
(in italiano)

Il titolo uniforme e l'intestazione principale compariranno in altra posizione e in altro modo.

Se si vogliono distinguere le diverse traduzioni in una stessa lingua potrebbe essere collegato e visualizzato anche il nome del traduttore, da legare alla specificazione della traduzione e non al titolo uniforme nella lingua originale (e quindi, di conseguenza, non in alternativa all'intestazione principale per l'opera, nella sua forma originale).

Tuttavia non sono state ancora elaborate norme per identificare, con appropriate aggiunte al titolo uniforme dell'opera, le sue singole espressioni, e non è stato esaminato in modo approfondito come sia più opportuno gestire e presentare le relative informazioni (comprese le relazioni con persone o enti responsabili a livello dell'espressione stessa).

Si può osservare che essendo già alquanto complessa la distinzione fra un numero molto elevato di opere, spesso con titoli identici o molto simili, non sembra opportuno inserire l'indicazione delle espressioni nelle liste dei titoli uniformi delle opere (o nelle ricerche relative a questi), mentre appare molto più conveniente considerare la specificazione delle espressioni come un passo successivo alla selezione di una singola opera. Del resto, una volta che l'utente ha selezionato una singola opera, occorrerà segnalargli non solo l'eventuale disponibilità di più espressioni, ma anche l'esistenza di eventuali opere derivate o comunque connesse: quindi tutte queste informazioni, presumibilmente, dovranno costituire una notizia, articolata in più campi, da visualizzare nel suo insieme, in un passo successivo rispetto alle liste di titoli o di risultati di una ricerca, analogamente a quanto già avviene per i record di autorità.

9.0.4, 9.0.6 e 9.5. È stato osservato che i titoli collettivi uniformi in versioni precedenti si presentavano solo in parte degli esempi tra parentesi quadre. Nella versione attuale sono presentati sempre tra parentesi quadre ed è stata aggiunta una precisazione riguardo alla loro distinzione dai titoli uniformi veri e propri (relativi a una singola opera), anche dal

punto di vista grafico o dell'ordinamento.

Titoli uniformi relativi a una singola opera, invece, non vengono racchiusi tra parentesi quadre, anche se si basano su titoli indicati fra parentesi quadre nella descrizione (par. 9.2): infatti il titolo uniforme è, come le intestazioni, un elemento di organizzazione del catalogo, non un elemento di descrizione. L'indicazione del par. 9.0.6 che i titoli uniformi (non collettivi) possono essere presentati tra parentesi quadre quando precedono immediatamente il titolo della pubblicazione riguarda questa sola forma di visualizzazione (di seguito su una stessa riga), nella quale è evidentemente necessario staccare le due informazioni.

9.0.6. Da alcune osservazioni ricevute sembra non essere risultata chiara la distinzione tra l'intestazione principale, che deve essere visualizzata insieme al titolo uniforme "nelle liste o indici" (così dice la norma), e le eventuali qualificazioni che possono seguire un titolo. L'intestazione principale per un'opera non è una qualificazione, ma appunto un'intestazione, che dovrebbe essere legata una volta per tutte al titolo uniforme, come relazione di responsabilità (principale), come del resto già previsto nel Servizio Bibliotecario Nazionale. L'intestazione non deve quindi essere scritta di seguito al titolo, ma deve semplicemente essere registrata una volta per tutte come intestazione e quindi mostrata, dal programma, nelle situazioni e nelle posizioni appropriate. P.es., quando si visualizza una registrazione bibliografica l'intestazione principale è di solito visualizzata su una riga a sé, sopra la descrizione, e lo stesso potrebbe avvenire sopra un titolo uniforme (naturalmente senza mostrare l'autore una seconda volta di seguito al titolo uniforme). In una lista di titoli ordinati alfabeticamente, invece, come dice la norma, l'intestazione principale dovrebbe essere presentata a fianco del titolo (così da risolvere fra l'altro apparenti omonimie), o in posizioni staccate (p.es. in colonne distinte) o separata da una barra, secondo una prassi diffusa in ambito internazionale.

Si tratta comunque di elementi distinti, non ripetuti né scritti l'uno di seguito all'altro nella registrazione, ma semplicemente collegati (come già sono in molti sistemi), per essere visualizzati entrambi, quando è il caso, nei modi più appropriati.

Si ricorre invece a qualificazioni (o in alcuni casi ad altri elementi, p.es. un complemento del titolo), come indica il par. 9.3, solo quando esistano titoli uniformi uguali che *non* sono distinti l'uno dall'altro dal legame con intestazioni principali diverse. Nella fase di creazione di un titolo uniforme, quindi, bisognerà verificare l'esistenza di omonimie solo tra titoli uniformi privi di intestazione principale (o nel caso, sicuramente raro salvo per materiali particolari, di opere diverse dello stesso autore che però abbiano lo stesso titolo).

9.1.1. Riguardo all'osservazione che i titoli tradotti non dovrebbero essere trattati come rinvii al titolo uniforme, ma rinviare piuttosto a quello con l'aggiunta della lingua, si rimanda alle spiegazioni fornite nel documento *Osservazioni ricevute dalla Commissione sulle Parti II e III della bozza delle nuove Regole di catalogazione*, al punto relativo all'*Appendice sulla Bibbia*. Per le ragioni lì fornite, collegare i titoli tradotti alle espressioni nella stessa lingua non corrisponde logicamente ai fenomeni della comunicazione linguistica e non dà in pratica risultati accettabili per la ricerca.

9.1.2.4. Per le opere liturgiche si ricorda che, come spiegato nel testo e nelle didascalie, non è opportuno trattare le versioni nazionali come semplici traduzioni: si tratta infatti di testi ufficiali, che costituiscono o possono costituire un adattamento del testo latino di base. Nel caso di testi ufficiali (anche di tipo giuridico, come è il caso del *Code Napoléon* o di un progetto di legge e della legge poi approvata, par. 11.6) il fatto che siano derivati a volte strettamente l'uno dall'altro ha minore importanza del fatto che, per la loro natura appunto di testo ufficiale adottato da un particolare ente, costituiscono opere distinte, piuttosto che versioni di una medesima opera.

Diverso sarebbe, invece, il caso di una traduzione vera e propria dell'originale (cfr. l'esempio della traduzione italiana del Codice civile spagnolo), che non costituisce testo ufficialmente adottato come proprio da un altro ente.

9.1.4.1. Per la distinzione tra parti di un'opera unitaria e opere indipendenti riunite in cicli, spesso opinabile dal punto di vista del contenuto o carattere delle opere, le norme indicano vari criteri oggettivi, tra i quali quello che le parti siano prevalentemente pubblicate insieme (anche se in volumi separati), come è il caso dell'opera principale di Proust. Può accadere, ovviamente, che un'opera esca all'origine in maniera diversa da come è poi ripubblicata, ma la necessità di tener conto dei cambiamenti caratterizza necessariamente molte norme catalografiche.

Si può osservare che nei cataloghi elettronici le forme gerarchizzate sono di solito da preferire, per la funzionalità della ricerca, a quelle separate e collegate da richiami, preferite nei cataloghi a schede, per tre motivi: *a)* i richiami sono oggi quasi sempre assenti, o non gestiti, nei cataloghi elettronici; *b)* anche quando sono previsti e funzionanti, spostarsi su e giù, parecchie volte, dal titolo uniforme complessivo a quelli di ciascuna parte, per esaminare cosa contengono, renderebbe la ricerca e il confronto molto più lunghi e faticosi; *c)* solo la forma gerarchica garantisce il risultato desiderato sia se il catalogo gestisce richiami (e questi sono stati creati) sia se il catalogo non li gestisce (o non sono stati creati). Al contrario, i semplici rinvii dal titolo della parte al titolo generale sono gestiti da tutti i cataloghi e non comportano alcun inconveniente per gli utenti (contrariamente a quanto poteva avvenire nei cataloghi a schede).

9.3.1 e 9.3.2. È stato osservato che negli esempi di titoli di film non compare sempre la qualificazione <film>. In effetti come indicano le norme sulle qualificazioni (cfr. anche la nota al par. 9.4.2) non si ritiene opportuno qualificare sempre i titoli di opere "non librerie" (o di alcuni generi "non librari"), introducendo un'eccezione non necessaria al trattamento normale delle qualificazioni. La qualificazione <film> compare quindi (a fini esemplificativi, come spiega l'Avvertenza sugli esempi) in casi in cui esiste un'altra opera con lo stesso titolo diffusa nelle biblioteche italiane.

9.4.1 E. La norma prevede che per la Bibbia l'aggiunta sia (*poliglotta*), invece di (*multilingue*) come negli altri casi, perché questa è l'espressione tradizionalmente usata nei cataloghi, oltre che nella letteratura sull'argomento.

9.5.1 C. Le norme prevedono che al titolo collettivo [*Opere*] non si aggiungano ulteriori termini (p.es. *Romanzi*) se l'autore è noto soltanto per opere di quel genere. L'indicazione sarebbe ridondante e a quanto pare non avrebbe utilità: ciascun titolo collettivo infatti è relativo a un singolo autore e sarà legato soltanto a quello, cosicché il fatto che per un autore diverso (che p.es. ha scritto anche opere teatrali) si usi invece la forma [*Opere. Romanzi*] (accanto a [*Opere. Teatro*]) non sembra comportare alcun inconveniente.

Quando si applicano termini di secondo livello (p.es. [*Opere. Romanzi*] rispetto ai più generali [*Opere. Prosa*] e [*Opere. Narrativa*]), non si è ritenuta necessaria una successione gerarchica su tre livelli (p.es. [*Opere. Narrativa. Romanzi*]), secondo un criterio di essenzialità adoperato in vari punti delle norme (p.es. per gli enti subordinati). Anche per questo aspetto occorre considerare che i titoli collettivi utilizzati per un singolo autore saranno di solito pochissimi e quindi facilmente esaminabili dall'utente senza bisogno di un ordinamento interno sistematico.

Le indicazioni fornite riguardo ai termini consigliati, comunque, sono indicazioni orientative, che si potranno valutare in modo più approfondito con l'applicazione almeno a un certo numero di casi significativi di autori molto rappresentati nei cataloghi.

9.5.1 D. Le norme prevedono che al titolo collettivo si possa aggiungere l'indicazione (*antologie*), quando la raccolta contiene brani di più opere, mentre non prevedono che si distinguano le *raccolte complete* delle opere di un autore da quelle che includono una *scelta di opere* (comunque in forma integrale, non per brani). Infatti, mentre è relativamente agevole distinguere le antologie, è spesso difficile e discutibile distinguere raccolte complete e non complete: basta pensare al trattamento di opere giovanili, carteggi, diari, scritti di carattere non letterario o d'occasione, ecc., oltre al problema rappresentato dalle pubblicazioni in più unità in corso, per le quali il contenuto può non essere definito in anticipo o accertabile. L'utente potrà ottenere dalla descrizione bibliografica (e dall'eventuale nota di contenuto) le informazioni disponibili per valutare se la raccolta

risponde alle sue esigenze, mentre una bipartizione tra raccolte complete e non complete comporterebbe complicazioni e incertezze senza dare sostanziali benefici per la ricerca.

10.8 e 11.9. È stato osservato che sarebbe opportuno evitare la distinzione fra le esecuzioni di musica classica (trattate come espressioni di una stessa opera) e le interpretazioni di musica leggera (trattate come opere nuove, da collegare quando è il caso con le composizioni musicali originali). La distinzione di generi, in effetti, non è sempre netta e può risultare problematica. Nello stesso tempo, va considerato che nella musica leggera in genere il prodotto finale (ossia l'opera) è rappresentato dalla registrazione sonora, mentre le composizioni vengono di solito concepite, elaborate e modificate per il fine della realizzazione del prodotto sonoro. Si tratta quindi di un genere di produzione analogo per vari aspetti più alla realizzazione di un film che alla tradizionale creazione di un'opera musicale scritta, indipendente dalle esecuzioni. Le reinterpretazioni da parte di artisti diversi dall'interprete originale ("cover") sono per vari aspetti analoghe a un *remake* cinematografico. Sul piano pratico, mentre nella musica classica gli autori delle composizioni originali sono di norma presentati col massimo rilievo, nella musica leggera sono presentati di solito con scarso rilievo, insieme all'indicazione dettagliata del contenuto. La Commissione, comunque, intende approfondire l'esame di questa problematica per arrivare a soluzioni il più possibile uniformi ed efficaci.

11.5. È stato osservato che il collegamento con l'opera preesistente è indicato in alcuni esempi (concordanze, indici, etc.) e non in altri (p.es. suntu). I collegamenti tra i titoli uniformi delle opere derivate, come indicano le norme, possono essere istituiti in tutti i casi, ma, mentre sono sicuramente utili per casi come quelli delle concordanze, non si ritengono indispensabili quando l'opera derivata ha carattere didattico, e quindi avrà l'opera preesistente come soggetto.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA PARTE III

15.1.1.1. Riguardo all'osservazione sull'esempio di Lewis Carroll, si rileva che non è assolutamente necessario conoscere la carriera e le abitudini dell'autore per riconoscere il fatto, del tutto ovvio, che l'autore si presenta quasi sempre con questo nome, mentre il suo nome reale è adoperato in poche e rare pubblicazioni. Non vi è quindi alcuna difficoltà per il catalogatore ad adottare la forma *Carroll, Lewis*, che del resto compare come esempio già nell'edizione annotata dei Principi di Parigi, non seguita per questo caso dalle RICA.

15.1.2.2. Per i numeri ordinali nei nomi di persona (sovrani, papi, etc.) è stato osservato che le norme prevedono di mantenere il numero romano e di darlo come parte del nome (non come qualificazione). Il numero romano è un elemento caratteristico di alcuni tipi di nomi, ed è usato invariabilmente dopo il nome personale e in cifre romane (p.es. è previsto in Unimarc come un sottocampo distinto, definito proprio *Roman numerals*, solo per le intestazioni personali). La trasformazione in numeri arabi è un intervento che contrasta con l'uso ordinario e non comporta benefici (si vedano p.es. le intestazioni *Pius ...*, nelle quali il numero romano corrisponde anche all'ordine numerico, salvo per *Pius IX*, mentre il numero arabo colloca fuori dall'ordine numerico *Pius 10.*, *Pius 11.* e *Pius 12.*, ordinati prima di *Pius 2.*). Non sembra necessario, comunque, che nomi di questo genere siano presentati in ordine numerico, mentre è essenziale che siano reperibili per chi li scriva nella maniera ordinaria (p.es. come *Pius II*). Il numero, inoltre, non è una qualificazione che si aggiunga al nome per esigenze catalografiche, ma parte integrante del nome stesso, come risulta p.es. dall'uso in molti atti ufficiali.

Nel caso degli enti contraddistinti da un numero, invece, non c'è invece un uso invariabile delle cifre arabe o romane (anche p.es. nella successione di edizioni di uno stesso congresso) ed è perciò opportuno uniformare in favore delle cifre arabe.

15.2.2. Per i nomi arcadici (da registrare evidentemente in forma diretta, in quanto non sono costituiti da un prenome e un cognome ma da un nome personale seguito da un'indicazione fittizia di origine, da un epiteto, etc.) è stata aggiunta una menzione nel testo del par. 15.2.2.1 F, con un esempio.

16.0.3.1, 16.1.1 A, etc. Per le osservazioni sui nomi delle università (o su enti analoghi), si osserva che la denominazione adottata da ciascuna università è quella che figura nelle sue pubblicazioni e che si può quindi verificare facilmente nelle relative descrizioni. Modificarne il nome in vario modo nel tentativo di uniformarlo ai nomi di altri enti analoghi produce frequenti errori e duplicazioni, oltre a non rispettare il principio generale del trattamento dei nomi. La forma che l'ente adotta abitualmente corrisponde di solito alla denominazione ufficiale (p.es. nel caso dell'Università di Pisa), che in caso di dubbio è oggi accertabile con facilità (p.es. nel sito dell'ente, che include normalmente lo Statuto), ma non sarebbe accettabile il criterio di adottare sempre e comunque la denominazione ufficiale (analogamente al nome reale per gli autori personali). Dalle varianti usate e da forme semplificate d'uso corrente si dovrà fare rinvio alla forma adottata dall'ente, mentre non sarebbe corretto il trattamento opposto.

16.1.4.1. Nel caso delle intestazioni *Firenze <Repubblica>* e *Repubblica napoletana*, si rileva che la prima è indicata comunemente (p.es. nei titoli delle pubblicazioni che la riguardano) come *Repubblica di Firenze*, cosicché può essere registrata sotto il nome geografico, mentre la seconda compare costantemente nella forma adottata, che non può essere sostituita da un'intestazione artificiosa *Napoli <Repubblica>*, che risulterebbe poco comprensibile.

16.4.2 A. La norma prevede che, a seconda dei casi e dei sistemi utilizzati, si possano sostituire uno o più rinvii con richiami, o viceversa. Infatti non sempre, in singoli sistemi, entrambe le soluzioni sono possibili e altrettanto funzionali. Si tratta però di un'indicazione opzionale, mentre nelle norme si presenta sempre la soluzione preferita tra le due.

17.2.4.3 C. È stato osservato che per le pubblicazioni che raccolgono lettere di più persone (carteggi) le norme presentano sia la possibilità di usare titoli collettivi uniformi (quindi [*Opere. Lettere e carteggi*]), legati alla singola persona, sia quella di usare un titolo uniforme basato sul titolo proprio della singola raccolta, come per un'opera in collaborazione (con intestazione principale al primo autore e coordinate o secondarie agli altri). La seconda possibilità, nelle norme, non è indicata come un'opzione alla pari con l'altra, ma come la soluzione a cui si dovrà ricorrere nel catalogo se non si usano i titoli collettivi uniformi. Questa alternativa è necessaria perché l'impiego dei titoli collettivi uniformi è definito in generale come facoltativo (par. 9.0.4).

17.4.1.2. È stato osservato che la norma amplia, rispetto alla prassi attuale, i casi in cui si adotta come intestazione principale il nome della persona e non quello dell'ente che la persona rappresenta. Tuttavia, già le RICA parlano di «Atti di governo di una persona [che] si schedano sotto l'autorità in nome della quale vengono emanati», usando espressioni (*atti di governo* e *emanare*) che hanno un preciso significato giuridico, che comprende sicuramente atti normativi o amministrativi ma non dovrebbe includere discorsi, interviste o scritti d'analogo genere. Discorsi e scritti che non costituiscano atti di natura normativa o amministrativa emanati in nome dell'ente sono più opportunamente intestati al nome della persona, con il quale sono in genere pubblicati, citati e ricercati.

17.4.4.3. Per le pubblicazioni di fiere e saloni, festival, rassegne, concorsi e premi o altre manifestazioni tenute con una stessa denominazione, di solito periodicamente e ad opera di un ente apposito o di un'organizzazione stabile, le norme indicano di assegnare l'intestazione principale all'ente, senza creare intestazioni singole per ciascuna edizione, che soprattutto in cataloghi elettronici rappresentano un appesantimento senza effettivi vantaggi (mentre potevano avere la loro ragion d'essere in cataloghi a schede). È stato osservato che i cataloghi delle singole edizioni della manifestazione o pubblicazioni analoghe avranno titoli uniformi distinti. Non sembra possibile adottare un trattamento diverso, in effetti, se non quando i cataloghi costituiscono una serie omogenea, con un titolo costante, che si possa trattare come seriale (cfr. il par. 1.5.2 A della Parte I). Più spesso, in pratica, le pubblicazioni di manifestazioni di questo genere variano notevolmente da un'edizione all'altra, richiedendo quindi descrizioni indipendenti.